SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1560)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FELICETTI, POLLASTRELLI, BONAZZI, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI, SEGA, VITALE, MARGHERI e ANTONIAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1985

Modificazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in materia di assicurazioni sulla vita

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo è aperta nel Paese la questione della detraibilità dei premi delle assicurazioni sulla vita corrisposti da contribuenti che non abbiano obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e siano tenuti soltanto all'invio del modello 101.

La questione si è riproposta nel corso del dibattito parlamentare che si è svolto in occasione del disegno di legge n. 1362 con cui si sono introdotte modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

La volontà della maggioranza delle forze politiche di pervenire ad una definizione positiva del problema si è manifestata, in quella occasione, nettamente. Tanto che, a conclusione dell'*iter* legislativo, particolarmente tormentato, sull'argomento, a testimonianza di questa volontà è risultato approvato un ordine del giorno inequivoco.

Lo stesso Ministro non si è dichiarato contrario, in linea di principio, all'accoglimento delle proposte parlamentari sulla materia, salvo a risolvere difficoltà tecniche immediatamente, a suo giudizio, non superabili.

A giudizio dei proponenti, tuttavia, sembra inopportuno continuare ad ignorare la situazione dei lavoratori dipendenti, che, per poter usufruire della deduzione dal reddito del premio dell'assicurazione sulla vita, sono obbligati a presentare il modello 740 e ad attendere i tempi lunghi del rimborso del credito di imposta.

Si tratta in sostanza di consentire ai lavoratori dipendenti di usufruire della deduzione alla fonte, in occasione del conguaglio fiscale effettuato dal datore di lavoro a fine anno.

Una misura di questo tipo non solo rappresenterebbe un atto di giustizia a favore dei lavoratori dipendenti, ma comportereb-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

be vantaggi per la stessa Amministrazione finanziaria e vedrebbe diminuire il numero dei modelli 740 presentati.

Del resto l'approvazione del provvedimento non comporterebbe oneri apprezzabili per i datori di lavoro, i quali potrebbero operare la deduzione dei premi vita sulla base di inoppugnabili documentazioni e quindi senza dover compiere accertamenti o assumersi responsabilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« I soggetti indicati nel primo comma, nell'effettuare il conguaglio previsto dal terzo comma, possono altresì tener conto, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, dei premi pagati dal lavoratore per assicurazioni sulla vita e deducibili dal reddito a norma dell'articolo 10, primo comma, lettera *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ».